



## **Allegato B**

### **Codice deontologico di condotta di SICOME**

Il codice deontologico esprime il fondamento etico dell'organismo di conciliazione, basato sulla sua capacità di promuovere il benessere della società per il tramite della soddisfazione degli interessi del soggetto che fruisce dei servizi dello stesso e del soggetto che in esso presta la propria attività; rappresenta, quindi un importante strumento per l'esternalizzazione dei principi che ispirano l'attività aziendale.

Il codice deontologico formalizza un complesso di regole di valore etico cui l'organismo, i suoi mediatori, dipendenti e collaboratori e tutti coloro che hanno rapporti con esso, devono attenersi nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e tali regole devono basarsi su valori e principi etici espressamente individuati e posti a fondamento dell'agire aziendale.

Il codice deontologico svolge una funzione di prevenzione dei comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'organismo, definisce le responsabilità etiche e sociali dei conciliatori-lavoratori e dei diversi portatori di interesse che vengono a contatto con esso.

L'Organismo di Conciliazione SICOME scrl, con sede a Udine, consapevole di essere stabilmente destinato all'erogazione del servizio di mediazione ed in generale di gestione alternativa delle controversie, si impegna a svolgere tale attività nel rispetto del presente Codice Deontologico.

### **Norme Generali di Comportamento**

- 1)** Il mediatore si impegna a svolgere l'attività secondo le norme del regolamento dell'organismo e secondo le norme di legge di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
- 2)** Il mediatore che accetta l'incarico deve essere certo di potere assolvere il proprio compito con la competenza richiestagli e secondo le sue personali qualificazioni.
- 3)** Il mediatore, nello svolgimento della propria funzione deve formulare le proposte di mediazione nel rispetto delle legge e delle norme imperative. In caso di formulazione deve prima comunicarle alla SICOME e chiedere espressa autorizzazione.
- 4)** Il mediatore deve rispettare le disposizioni organizzative e le comunicazioni del responsabile dell'ufficio mediazione e dell'organismo.
- 5)** Il mediatore per ogni singolo affare ha l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del d.lgs. 28/2010.
- 6)** Il mediatore, sentito l'organismo, può avvalersi dell'aiuto di tecnici, anche esterni all'organismo. La scelta degli stessi deve avvenire in modo imparziale; gli incarichi devono essere distribuiti ai sensi dell'articolo 22 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile.
- 7)** Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
  - le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
  - il ruolo del conciliatore e delle parti;
  - gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti.



- 8)** Durante la durata della procedura di mediazione il mediatore deve evitare ogni comunicazione al di fuori dell'ufficio dell'organismo con le parti e, nel caso di comunicazioni necessarie, ne deve informare il responsabile dell'ufficio mediazione ovvero l'organismo e richiederne il parere.
- 9)** Per eventuale diffusione di notizie ed informazioni relative ad un procedimento, al fine di essere utilizzate in altra sessione di procedimento di mediazione, il mediatore si deve fare autorizzare espressamente dalle parti e chiedere il parere all'organismo.
- 10)** È fatto divieto al mediatore di testimoniare nel futuro giudizio sulle dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento, ed in tal caso deve dichiarare di essere tenuto al segreto professionale imposto dall'articolo 10, comma 2 del d.lgs. 28/2010.
- 11)** Il mediatore non può proporre o accettare alcun accordo diretto con le parti relativamente al pagamento delle proprie competenze, né relativamente alla determinazione del compenso.
- 12)** Il mediatore non può accettare compensi, di qualsiasi natura, direttamente dalle parti, salva espressa autorizzazione da parte dell'organismo.
- 13)** Il mediatore che non rispetta le norme del codice etico dell'organismo, può essere sostituito o revocato dall'organismo, con apposito provvedimento.

### **Inoltre**

I mediatori di SICOME e comunque tutti i collaboratori a vario titolo, nella misura in cui questo sia applicabile, aderiscono al codice di condotta redatto da un gruppo di esperti con l'assistenza della Commissione europea e presentato a Bruxelles il 2 luglio 2004. Ulteriori informazioni sull'agenda dei lavori e sul nominativo degli esperti sono disponibili sul sito della Commissione europea:

[http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr\\_ec\\_code\\_conduct\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_it.pdf)

## **Codice europeo di condotta per mediatori**

### **1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI**

#### **1.1. Competenza**

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

#### **1.2. Nomina**

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

#### **1.3. Onorari**

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

#### **1.4. Promozione dei servizi del mediatore**

Per eventuali aggiornamenti del regolamento, della modulistica o delle indennità consultare [www.sicome.it](http://www.sicome.it)



I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

## **2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ**

### **2.1. Indipendenza**

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale diretto o indiretto con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

### **2.2. Imparzialità**

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

## **3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA**

### **3.1. Procedura**

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

### **3.2. Correttezza del procedimento**

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

### **3.3. Fine del procedimento**

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

## **4. RISERVATEZZA**



Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.